

**ALLEGATO A**

**AL COMUNE DI CASTELLANZA**

Viale Rimembranze, 4 - 21053 - Castellanza (VA)

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA  
SCUOLA PRIMARIA MANZONI E PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE  
BIENNIO 2018 / 2019  
CIG ZBF226E238**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.)

esente da bollo in conformità all'art. 37 del citato D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.)

**Presentata dall'operatore economico**

Denominazione Sociale : VIMEC S.R.L.

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:  
VIA PARRI 7 42045 LUZZARA (RE)

N. TEL. 02 2133351 N. FAX 0297162737 N. CELL. 3442161550

INDIRIZZO E-MAIL manutenzione@vimec.biz  
P.E.C. postvendita.vimec@legalmail.it

IL SOTTOSCRITTO LUPO ING. GIUSEPPE

NATO A NAPOLI IL 26/07/1940

RESIDENTE A MILANO IN VIA BOCCACCIO N. 18

CODICE FISCALE DICHIARANTE LPUGPP40L26F839H

IN QUALITA' DI *amministratore delegato*

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) VIMEC S.R.L.

SEDE LEGALE VIA PARRI 7 42045 LUZZARA (RE)

SEDE OPERATIVA \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO 0522970666 N. FAX 0522970719

CODICE FISCALE SOCIETA'

0	0	5	9	6	1	5	0	2	0	1									
0	0	7	5	8	8	5	0	3	5	8									

PARTITA I.V.A. SOCIETA'

**INPS**

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
REGGIO EMILIA	V. DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1	42100	REGGIO EMILIA
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>Matricola Azienda</b>	
0522/542208	0522/5421	600596150201	

**INAIL**

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
REGGIO EMILIA	V. MONTE MARMOLADA, 5	42100	REGGIO EMILIA
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>Codice Azienda</b>	

0522/352268	0522/352111	3503369
-------------	-------------	---------

**ALTRO ENTE PREVIDENZIALE**

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
NON ISCRITTA ALLA CASSA EDILE- AZ.METALMECCANICA			
Fax	Tel.	Codice/Matricola	

Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ufficio	indirizzo	CAP	Città
GUASTALLA (RE)	V. CASTAGNOLI, 7	42016	GUASTALLA (RE)
Fax	Tel.	NOTE	
0522/234616	0522/234111		

**DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti**

da 1 a 5  
 da 6 a 15  
 da 16 a 50  
 da 51 a 100  
 oltre 100

**CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

EDILIZIA  
 EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)  
 ALTRO (specificare il settore) METALMECCANICA PRIVATA

Ufficio Provinciale del Lavoro	indirizzo	CAP	Città
CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA	V. PREMUDA, 40	42100	REGGIO EMILIA
Fax	Tel.		
0522/304291	0522/700811		

*A seguito dell'invito del Comune di Castellanza*

*consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:*

- a)  dichiara l'assenza di cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) <sup>1</sup>
- b)  dichiara i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i nominativi dei direttori tecnici (se previsti) come sotto indicato:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
LUPO	GIUSEPPE	NAPOLI 26/07/1940	LEGALE RAPPR.
Karlsson Lenander	Bjorn Alexander	Karlskron.S- Svezia 06/09/1961	PRES.CONS.AMM.NE
MARCHETTI	MARCO	FERRARA-23/12/1956	DIRETT.TECNICO
PASSERI	GIANNI	Bagnolo San Vito (MN) il 23/04/1950	DIRETT.TECNICO

c)  dichiara di essere a diretta conoscenza dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 2, dell'art. 80, del D. lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) nei confronti di tutti i soggetti tenuti: il titolare o direttore tecnico (se impresa individuale), socio o direttore tecnico, (se società in nome collettivo), socio accomandatario o direttore tecnico (se società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).

d) dichiara che: **(barrare ove ricorre il caso)**

nell'anno antecedente la data del presente invito non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui al precedente punto c).

**OVVERO**

X che il nominativo/nominativi dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data del presente invito, rivestenti cariche di cui al punto c), sono i seguenti:

Angelo Mastrandrea nato a Bari il 08/06/1978 e residente a Milano 20146 in Piazza Napoli, 11 -C.F. MSTNGL78H08A662U – cessato in data 18/05/2017 dalla carica di Presidente del Cons. di Amm.ne

X a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste dall'art. 80, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016;

**OPPURE**

(nel caso in cui sussistano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente a carico dei quali sussistano cause di esclusione di cui all'art.80, comma2, del D. lgs. n. 50/2016)

che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

e) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente **(barrare il quadratino che interessa)**

(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999.

ovvero

X (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 legge n. 68/99 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale del lavoro.

f)  dichiara che, l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per l'attività e lo svolgimento della manutenzione di piattaforme elevatrici e servoscala oggetto dell'appalto Registro delle Imprese di REGGIO EMILIA con il numero Repertorio Economico Amministrativo 185748 data di costituzione 23/2/1980 ;

g) X dichiara che, l'impresa è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da DNV - n. CERT-01494-97-AQ-BOL-SINCERT con validità fino al 02/07/2018 **(dichiarazione da rendere se ricorre il caso)**

h)  dichiara di aver preso visione ed esaminato le condizioni del servizio, di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari che regolano il servizio stesso, di aver preso conoscenza tutte le condizioni locali nonché delle circostanze che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

i)  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere l'esecuzione del servizio impegnandosi all'osservanza dei patti e delle condizioni previste e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- j)  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, pena la nullità assoluta del contratto, ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
- k)  Lo scrivente acconsente ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data Luzzara, 22/02/2018

### Il Dichiarante (o i dichiaranti)

(apporre firma digitale)

Il Legale Rappresentante

Ing. Giuseppe Lupo

AMMINISTRATORE DELEGATO  
(ING. GIUSEPPE LUPO)

N.B.) qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando le copie scansionate delle dichiarazioni firmate autografamente unitamente al documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

#### <sup>1</sup> Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui deriva, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unica persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(Si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera d), del D. lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro").

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 46-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC);
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 57 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata

---

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ovvero non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con Linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(Si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.